



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

In data 20 luglio 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dr. Francesco Cipriani, Dott. Gabriele Gallo e Dott. Ivano Merolli si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale della Eurofly Spa, che ha attivato, con comunicazione del 20 aprile 2009, una procedura di mobilità, per numero 125 esuberanti appartenenti alla categoria PNC, ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91.

Sono presenti:

- Per Eurofly SPA, Giovanni Rossi, Simone Staffa Guidi e Paolo Moreno;
- Per FILT-CGIL Giovanni Platania, Roberto Caccia, Giuseppe Banchini, Anna Pisoni.
- Per FIT-CISL Mauro Medina, Michele Corvi.
- Per AVIA Luigi Castaldo, Andrea Verdazza, Elisa Camerlengo, Alan Carlesso.
- Per ANPAV Riccardo Perrella, Emenuale De Bartolomeo, Filippo Brazzoli, Maria Consuelo Pensieri.

PREMESSO CHE

- in data 20.04.2009 Eurofly S.p.A., ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di attività e conseguente riduzione di personale per complessive 125 assistenti di volo in eccedenza rispetto alle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali;
- i motivi della eccedenza sono stati indicati nel documento di apertura della procedura di crisi inviato alle Organizzazioni Sindacali/Associazioni Professionali del personale navigante di cabina dipendente da Eurofly ed ulteriormente illustrati dall'Azienda nel corso degli incontri svoltisi in ottemperanza alla normativa di cui alla legge 223/1991;

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten initials 'JF' on the right margin.

Handwritten initials 'R' on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom.

Handwritten signature at the bottom.


Handwritten signature at the bottom.





Handwritten signature at the bottom.

Handwritten signature at the bottom.

- questi motivi sono, in sintesi, riconducibili a fattori ormai strutturali del mercato nazionale del trasporto aereo (eccesso di capacità, frammentazione del sistema aeroportuale, ingresso sul mercato di competitors sempre più aggressivi, costante incremento dei principali costi di funzionamento, ecc.), che hanno generato una non più sostenibile divaricazione tra ricavi e costi operativi, in grado di mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza della Compagnia;
- Tanto premesso, le Parti suindicate concordano sulla opportunità di dare alla crisi di Eurofly risposte condivise, stante la fase particolarmente delicata e turbolenta del mercato, che richiede unitarietà di intenti e massima coesione tra tutte le Parti, aziendali e sociali.
- Tale obiettivo deve essere raggiunto (unitamente alle azioni di miglioramento del proprio posizionamento strategico e della qualità della propria offerta di prodotto pianificate dall'azienda) attraverso misure di contenimento dei costi del lavoro concordate con la categoria del personale navigante di cabina, garantendo, nella individuazione dei singoli strumenti di intervento, criteri di proporzionalità ed equità, tali da assicurare omogeneità di contribuzione al risanamento della Compagnia.
- Con il presente accordo le Parti intendono, quindi, contribuire a portare a soluzione la crisi di Eurofly con il ricorso a strumenti che, escludendo provvedimenti unilaterali di risoluzione dei rapporti di lavoro, consentano di accedere agli ammortizzatori sociali disponibili per la gestione della crisi del comparto del trasporto aereo, con particolare riferimento ai contratti di solidarietà ex lege 236/1993, così come integrati dalla legge 291/2004.

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- 1) Le parti, partendo dal dato di esuberi dichiarati dall'azienda pari a 125 unità e volendo evitare conseguenze traumatiche per l'occupazione, convengono di addivenire ad un Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5, della legge 20 maggio 1993, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti del D.L. 249/04, convertito in legge 291/04.
- 2) A tal fine, relativamente al quinquennio di riferimento in corso (agosto 2005/agosto 2010), avendo Eurofly già utilizzato il contratto di solidarietà per 24 mesi nel periodo aprile 2007 - marzo 2009, le Parti concordano l'effettuazione di un ulteriore contratto di solidarietà di 12 mesi nel periodo 21 luglio 2009 - 20 luglio 2010. I nominativi dei lavoratori interessati sono riportati nell'elenco allegato, che forma parte integrante del Contratto di Solidarietà.
- 3) Considerato il dato di esuberi dichiarato dall'Azienda di 125 unità, la riduzione dell'orario di lavoro interesserà l'intera categoria aziendale dei PNC in forza all'Azienda in pendenza del presente contratto di solidarietà (e pari, alla data del 20 luglio 2009, ad un totale di 397 unità), da cui deriva una percentuale media mensile di astensione dal lavoro pari al 32% (70 giornate medie annue). *pro capite* 
- 4) Le giornate di riduzione di attività potranno essere programmate nel turno mensile o assegnate in fase operativa in sostituzione di eventuali giornate di riserva non impiegate. Compatibilmente con le esigenze aziendali l'eventuale programmazione terrà conto della richiesta dell'interessato.

Handwritten signatures and initials:
 On the left margin: 
 On the right margin: 
 On the right margin: 
 At the bottom: 

- 5) Per ogni giornata di assenza dal lavoro per effetto del contratto di solidarietà, l'azienda non erogherà il corrispondente trattamento economico (pari alla trattenuta di un ventesimo della retribuzione mensile lorda prevista integrata della quota giornaliera dell'indennità di presenza). L'azienda anticiperà, con le competenze dello stesso periodo di paga in cui avviene la trattenuta, l'intera integrazione salariale prevista dall'art 5, comma 5 della legge 236/93, comprensiva della quota di pertinenza aziendale, integrandola sino al raggiungimento della quota di retribuzione netta non erogata a seguito della giornata di astensione dal lavoro, qualora detto contributo non consenta il mantenimento del livello retributivo predetto, comprensivo dell'indennità di presenza giornaliera, per ciascuna giornata di solidarietà.
- 6) Relativamente a ciascuna giornata di solidarietà verrà accantonato il rateo del TFR di competenza. L'astensione dal lavoro per solidarietà non avrà riflessi sulla maturazione delle mensilità 13° e 14°.
- 7) Con riguardo alle esigenze di flessibilità operative connesse alla particolarità dell'attività svolta di servizio pubblico fortemente interessata da variabilità operativa e stagionale, le Parti confermano la possibilità di procedere ad assunzioni secondo le regole di legge e contrattuali vigenti, solo previa rimodulazione delle riduzioni orarie previste dal presente contratto di solidarietà per le categorie di lavoratori interessati.

Il Ministero del Lavoro, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità ex lege 223/91, anche tramite la sottoscrizione del presente Contratto di Solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto

EUROELY S.p.A.

FILT CGIL

FIT CISE

AVIA

ANPAV

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI